SIULP fl@sh
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore… in breve

Le Regioni non possono legiferare in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza

Il principio è stato, enunciato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza nr. 236 del 12 novembre 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità).

I Giudici della Consulta, nel richiamare la propria sentenza n. 285 del 2019 hanno ribadito che "l'endiadi contenuta nella lettera h) dell'art. 117, secondo comma, Cost. allude al complesso di «funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento» (sentenza n. 290 del 2001). Tali funzioni, come si legge nella richiamata sentenza n. 285 del 2019, costituiscono una «materia in senso proprio, e cioè […] una materia oggettivamente delimitata»,

FLASH nr. 47– 2020

- Le Regioni non possono legiferare in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza
- Cumulabili Bonus bebè e Assegno unico
- Linea dura della Cassazione sullo Stalking
- Fesi anno 2019 – Il Siulp sollecita il pagamento
- Riconoscimento dell'indennità di O.P. per i servizi mirati al contenimento del Coronavirus
- Il lavoro da casa e' compatibile con la quarantena per covid
- Arriva l'anticipo del TFS ma non per il Comparto Sicurezza

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 fax 06-4469841 email nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123

rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, «non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari», dovendosi in proposito distinguere tra un «nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale», definibile quale «sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria)», e una «sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale».

Conseguentemente, e in coerente applicazione di questi principi, mentre sono costituzionalmente legittime normative regionali che promuovono «azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, l'istituzione di osservatori sulla legalità, la stipula di "protocolli di legalità" ecc., sono da ritenersi costituzionalmente illegittime normative regionali suscettibili di produrre interferenze, anche solo potenziali, nell'azione di prevenzione e repressione dei reati in senso stretto, considerata attinente al nucleo della "sicurezza primaria" di esclusiva competenza statale.

Peraltro, si legge nella Sentenza in commento, lo stesso legislatore statale – con il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 – ha dettato, in attuazione dell'art. 118, terzo comma, Cost., un'articolata disciplina volta a coordinare l'intervento dello Stato e delle Autonomie territoriali nella materia della "sicurezza integrata", da intendersi come «l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (art. 1, comma 2, d.l. n. 14 del 2017). «Nel disegno del legislatore statale, l'intervento regionale dovrebbe assicurare le precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l'intervento dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite l'esercizio dei tradizionali poteri coercitivi».

Per tali ragioni, la legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 è contraria ai ribaditi principi costituzionali poiché fa una espressa menzione della «attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio», che, lungi dall'alludere a elementi riconducibili alla nozione di "sicurezza secondaria", non può che riferirsi alla specifica finalità di "prevenzione dei reati", da attuarsi mediante il classico strumento del controllo del territorio. Tale finalità costituisce il nucleo centrale della funzione di pubblica sicurezza, certamente riconducibile – assieme alla funzione di "repressione dei reati" – al concetto di "sicurezza in senso stretto" o "sicurezza primaria", di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

La stessa legge, inoltre, nella parte in cui (comma 4 articolo 2) impegna la Giunta regionale a promuovere la stipula di accordi o protocolli di intesa tra Uffici territoriali di Governo ed enti locali «in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica» configura una ""interferenza del legislatore regionale in una materia in cui l'intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate espressamente dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Costituzione.

Del pari è stata ritenuta incostituzionale la previsione (art. 5) di una banca dati regionale finalizzata anche all'analisi della «situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale» – banca dati che, secondo la Regione Veneto, dovrebbe essere alimentata, previa intesa con il Ministero dell'interno, con i «dati sull'andamento dell'attività repressiva dei reati», mirando, così, ad affermare un ruolo della Regione nello specifico e ristretto ambito della sicurezza "primaria", riservata allo Stato, costituita dall'attività di prevenzione dei reati in senso stretto.

La Regione Veneto, secondo il Giudice delle leggi, si sarebbe spinta, dunque, a disciplinare direttamente, al di fuori del quadro istituzionale menzionato, forme di collaborazione tra Stato ed enti locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l'intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost. (in senso conforme, sentenza n. 134 del 2004, richiamata poi dalle sentenze n. 322 del 2006 e n. 167 del 2010).

Da tutto ciò consegue l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale, e ciò sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., per avere la stessa invaso una sfera di competenza esclusiva statale; sia con riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost., per avere la legge regionale disciplinato forme di coordinamento tra Stato ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, con il sostegno della stessa Regione, al di fuori dei casi previsti dalla legge statale, e con modalità non consentite da quest'ultima.

Linea dura della Cassazione sullo Stalking

Se lo stalker si rivela particolarmente insistente nei confronti della sua vittima, è più che legittimo che gli venga imposto il divieto di avvicinamento o di dimora anche se questi luoghi coincidono con il luogo in cui lavora o abita. Occorre, infatti e prima di tutto, tutelare la persona offesa.

Questo quanto emerge da due recenti sentenze della Cassazione che optano per la "linea dura" nei confronti dei responsabili del reato di stalking.

Ricordiamo che le norme procedurali che contemplano le suddette misure coercitive sono l'art. 282 bis c.p.c, che disciplina il "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'art. 283 c.p.p che regolamenta il "Divieto e l'obbligo di dimora."

La prima sentenza è la n. 27271/2020 della Cassazione, la quale si esprime sul provvedimento previsto dall'art. 282 ter c.p.p. con cui il giudice può disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che nel caso di specie è stata vittima del reato di stalking ai sensi dell'art 612 bis c.p.

Nel ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato aveva eccepito che, nel disporre tale misura il Tribunale aveva violato la suddetta norma "trattandosi quanto al luogo per il quale è stato disposto il divieto, del luogo dell'indagato, per il quale la frequentazione è necessaria, in assenza della previsione, nel provvedimento, di modalità che consentano l'espletamento dell'esercizio del lavoro costituzionalmente tutelato.

La Cassazione, però, ha rittenuto infondato detto motivo di ricorso precisando che "Sussiste, invero, nella misura del divieto di avvicinamento, la piena legittimità del provvedimento che obblighi il destinatario a mantenere una certa distanza dalla vittima, ovunque questa si trovi. Ciò nel caso, come quello al vaglio, in cui la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

Tanto in ossequio all'indirizzo espresso dalla stessa Corte, secondo cui è legittimo il provvedimento che, ex art. 282 - ter cod. proc. pen., obblighi il destinatario a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo tale provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in questa venga a trovarsi."

Una decisione similare è stata assunta con la sentenza n. 26222/2020. In questo caso il Tribunale aveva respinto l'appello cautelare verso l'ordinanza con cui il G.u.p si era rifiutato di sostituire la misura del divieto di dimora nei confronti del soggetto accusato di

stalking.

La difesa, nel ricorrere in Cassazione riteneva che il Tribunale fosse andato incontro a un'errore di ultrapetizione perché nel disporre la misura del divieto di dimora, non aveva tenuto conto del fatto che al suo assistito era stato praticamente interdetto l'accesso alla propria abitazione.

La Cassazione però ha ritenuto manifestamente infondato tale motivo di ricorso. Per gli Ermellini "Il Tribunale, infatti, non è incorso in alcuna ultrapetizione e violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. nell'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora (…) sol perché tale inibizione impedisce al (…) di accedere alla propria abitazione (…)."

Cumulabili Bonus bebè e Assegno unico

Per i nati nel 2021 doppio bonus bebè e assegno unico possono essere cumulati.

Il dubbio era più che legittimo su questa questione, considerato che, in effetti la Legge di Bilancio 2020 autorizza la copertura del bonus bebè solamente per i nati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'importo oscilla tra i 160 e gli 80 euro in base all'ISEE.

Il timore per i nati nel primo semestre 2021 era quello di dover rinunciare al bonus bebè in attesa dell'assegno unico.

La decisione del governo rassicura chi avrà figli l'anno prossimo. Nonostante la conferma dell'assegno unico, le famiglie avranno diritto al bonus bebè per un altro anno. Ci sarà, quindi, un doppio sostegno considerato che l'assegno unico si affiancherà al bonus bebè.

Non è ancora chiaro in che modo coesisteranno le due misure. Per il momento l'aspetto più importante è che non si perderà il bonus bebè né le altre misure di sostegno alla nascita sopra menzionate.

La copertura stanziata per il bonus bebè 2021 è di 340 milioni (più altri 400 milioni per il 2022). Per l'assegno unico spetteranno 250 euro al mese.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo. Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare. Per tutte le informazioni visita il portale **servizi.siulp.it**

Fesi anno 2019 – Il Siulp sollecita il pagamento

Si riporta il testo della nota inviata l'11 novembre 2020 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S:

"è noto che, nel mese di luglio 2020, si tenne un incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS., propedeutico alla ripartizione della somma straordinaria pari a quasi 33 milioni di euro, lordo dipendente, ad integrazione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali con riferimento all'anno 2019. Una somma di denaro individuata dalla quota parte destinata alla Polizia di Stato collegata ai 210 milioni di euro previsti dall'art. 1, comma 1, della Legge 145/2018. Soldi destinati complessivamente per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze del Comparto Sicurezza e Difesa e che, nelle more della sua sottoscrizione, sono destinate al FESI, con decreto del MEF. La norma, infatti, dispone che i 210 milioni di euro possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Qualora i predetti provvedimenti negoziali, infatti, non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all'incremento proprio delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Orbene durante quell'incontro, ricordando che il Siulp prende per primo la parola, fu stabilito il modo in cui dovessero essere distribuite le suddette risorse economiche. In particolare fu enucleata la volontà di destinare le somme disponibili alla produttività collettiva individuando la somma di 1,50 euro per ogni giorno di presenza. Ricordiamo che furono considerati i mesi di ottobre e novembre come periodi possibili per il pagamento delle spettanze. Tuttavia ci giungono notizie che, probabilmente per ritardi legati all'accredito necessario per il decreto di costituzione del fondo legato allo stanziamento straordinario, questo periodo non possa essere rispettato. Stigmatizzando tale evenienza anche in relazioni agli impegni presi, egregio Direttore, Le chiediamo un Suo intervento affinché siano avviate le necessarie procedure sia per la sottoscrizione dell'Accordo sia per il pagamento di quanto previsto al personale. Si chiede con urgenza di dare riscontro alla presente nota."

Sportello Siulp: consulenza *on line*
Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Riconoscimento dell'indennità di O.P. per i servizi mirati al contenimento del Coronavirus

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria nazionale in data 13 novembre 2020 all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Il 7 novembre u.s., il Capo della Polizia, Direttore Generale della P.S., ha emanato la circolare 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5370-20, riguardante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020.

Il richiamato provvedimento governativo, prevede un regime differenziato attraverso l'individuazione di tre diverse aree di rischio, note come area gialla, arancione e rossa, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite crescenti misure restrittive.

Per far fronte alle distinte situazioni connesse ai servizi di controllo del territorio, è stato stabilito un programma modulato e diversificato per ogni livello di rischio.

Nello specifico, a tutti gli equipaggi operanti in strada nelle zone rosse, sarà attribuita l'indennità di O.P., nelle zone arancioni sarà riconosciuta l'indennità ad una sola aliquota di equipaggi, seguendo anche criteri di rotazione, mentre nelle zone gialle, l'indennità di ordine pubblico è prevista per i soli equipaggi impiegati dalle ore 22.00. alle ore 05.00 del giorno successivo, fermo restando altri eventuali servizi mirati al contenimento del contagio, tra cui il divieto di assembramenti.

La disposizione, in via di principio ben modulata rispetto le diversificate zone di rischio, nella pratica sta provocando difficoltà nella sua attuazione. In particolare sono state segnalate criticità laddove gli equipaggi di un medesimo reparto, impiegati nello stesso quadrante orario e nella stessa zona di rischio, in parte effettuano (in via del tutto teorica), esclusivamente controllo del territorio, mentre altri si adoperano anche al contenimento della diffusione del Coronavirus, percependo un'indennità differente.

Da ciò, soprattutto considerando la tipologia di turnazione continuativa che caratterizza i servizi di controllo del territorio, si sta riscontrando, in tante realtà, l'oggettiva difficoltà di operare un equo criterio di rotazione. Non solo. Nelle realtà in cui vengono impiegate due sole volanti sul quadrante notturno, che per ovvi motivi interagiscono tra loro nello stesso ambito operativo, accade che un equipaggio percepisce l'indennità di ordine pubblico e l'altra no.

Per tipologia di servizio e per la responsabilità che caratterista gli operatori di polizia, ogni equipaggio che in questo momento presta servizio su strada, a prescindere da ciò che viene loro indicato dall'ordine o dal foglio di servizio, procedono al controllo del territorio e, contemporaneamente mettono in atto tutte le procedure di contenimento della diffusione del virus, sanzionando eventuali condotte non in linea con le disposizioni di legge.

Quel che sta accedendo ad esempio in Sicilia (attualmente in zona arancione), così come in tante altre regioni è illuminante. Nelle diverse realtà isolane, sembra che in una provincia percepiscono l'indennità di ordine pubblico il 25% delle pattuglie sul territorio (compresa Polizia Stradale), in un'altra la percepiscono le volanti assieme ad altre pattuglie previste dall'ordinanza, in una il questore ancora non scioglie la riserva su chi puntare per i servizi anti COVID e, in altre province ancora, l'O.P. é riconosciuto alle pattuglie, variamente costituite, inserite in ordinanza, ma con l'esclusione delle Squadre Volanti delle questure, dei Commissariati e della Polizia Stradale.

Purtroppo la situazione pandemica non lascia spazio a tentennamenti organizzativi o a discriminazioni di sorta, poiché, l'emergenza profilata dai dati assume rilievi che impensieriscono sempre di più e non solo sotto l'aspetto sanitario.

A preoccupare è anche il profilo della tenuta della sicurezza pubblica e della tutela del

personale, messa a dura prova da sporadiche e improvvise manifestazioni di rabbia e contestazioni popolari, che il più delle volte sfociano in vere e proprie aggressioni alle Forze dell'ordine.
A nostro parere, e alla luce dei fatti, sarebbe giusto, ancorché opportuno, riconoscere l'indennità di ordine pubblico a tutti gli equipaggi della Polizia di Stato che nelle fasce orarie di interdizione operano sul territorio. E' evidente che, in questo impegnativo momento, chiunque scenda in strada è costretto ad occuparsi, in un modo o nell'altro, delle misure di contenimento della diffusione del COVID che grava sulle Forze di polizia.
A questo deve aggiungersi la grave carenza di personale in servizio negli uffici territoriali, che genera in larga parte delle Questure, dei Commissariati e delle Specialità serie difficoltà organizzative, di efficienza e di funzionalità amministrativa.
Per far fronte alla problematica, sarebbe opportuno, quindi, non escludere a priori l'impiego dei Reparti inquadrati e dei Reparti Prevenzione Crimine, compatibilmente agli impegni specifici di gestione delle manifestazioni di ordine pubblico e alle incombenze che richiedono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati di criminalità diffusa.
Si chiede, pertanto, attesa la straordinarietà della situazione, di valutare la possibilità di riconoscere l'indennità di ordine pubblico a tutti gli equipaggi impegnati su strada nelle diversificate fasce di rischio.
Un eventuale provvedimento in tale direzione, sarebbe peraltro coerente con quanto già stabilito con la circolare n.333-G/Div.2-2501.03.04/aa.gg., datata 16 marzo 2020, emanata in momento di generalizzata chiusura del Paese, i cui termini, tuttavia, appaiono perfettamente sovrapponibili ai dati emergenziali del momento. In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti"".

Prontuario pratico-operativo di Polizia
Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

A soli **21,00** € a copia
(anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi

Fino ad esaurimento scorte

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.

Il lavoro da casa è compatibile con la quarantena per covid

Con il messaggio n. 3653/2020 del 9 ottobre 2020, l'Inps ha chiarito che se si lavora da casa (smart working), la quarantena non equivale a malattia.
In pratica, il lavoratore che durante la quarantena precauzionale accede allo smart working o al telelavoro non va considerato in "malattia" in quanto non è inabile al lavoro e la sua attività non si sospende.
L'Istituto parte dalla considerazione che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un'incapacità temporanea al lavoro, ma costituiscono semplici situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha equiparato, ai soli fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera.

In questi casi, se il lavoratore può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa in regime di smart working oppure di telelavoro, non si verifica alcuna sospensione dell'attività lavorativa e della correlata retribuzione; di conseguenza, non si applica la tutela previdenziale della malattia spettante, di norma, al lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale.

La situazione cambia in caso di malattia conclamata. In questa ipotesi il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il diritto alla tutela previdenziale di malattia.

Il messaggio dell'ente di previdenza precisa anche la disciplina applicabile nei casi in cui il lavoratore non possa recarsi al lavoro a causa di un'ordinanza dell'autorità amministrativa locale contenente il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio.

Per questa ipotesi la legge, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia riconosce il diritto di presentare, con riferimento ai lavoratori provenienti da zone oggetto di chiusura, domanda di accesso agli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza Covid.

Fuori da questi casi, l'Inps afferma un principio generale: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile riconoscere la tutela di malattia prevista per la quarantena, in quanto manca un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che giustifichi l'accesso a questo tipo di trattamento.

Il messaggio esclude il diritto alla tutela previdenziale anche per i lavoratori assicurati in Italia che sono andati all'estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Anche per tali soggetti, la tutela non può essere riconosciuta senza un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Infine, il messaggio precisa che in caso di quarantena di un lavoratore destinatario di un ammortizzatore sociale, non spetta la tutela prevista in caso di evento di malattia, dovendosi applicare il noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia.

Sportello pensioni Siulp
Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.
sul nostro sito servizi.siulp.it

Arriva l'anticipo del TFS ma non per il Comparto Sicurezza

Al riguardo di quanto anticipato su queste stesse pagine (Flash nr. 45 del 7 novembre 2020 – pag. 5), confermiamo che l'INPS ha completato il rilascio della procedura di domanda per l'anticipo del TFS. Lo ha reso noto lo stesso Istituto con un comunicato Stampa emesso 17 novembre 2020, e con la circolare nr. 130 avente la stessa data.

Il beneficio è previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro il finanziamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione di tale indennità.

La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214.

Dall'interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l'indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.

Pertanto, conclude la circolare nr. 130 citata, "è escluso dall'applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

L'esclusione del nostro comparto, come chiarisce l'INPS, discende dal regime speciale della normativa pensionistica applicabile alle forze di Polizia. Al riguardo, non appare condivisibile una politica legislativa che utilizzi la specificità del nostro comparto per prefigurare inedite e ingiuste penalizzazioni, sul piano dei diritti, in danno degli operatori di Polizia. Per tale ragione il SIULP porrà la questione dell'anticipo del TFS sul tavolo contrattuale sollecitandone una soluzione. Sarà anche una occasione utile per chiarire una volta per tutte se l'attuale contesto normativo sia idoneo a giustificare limitazioni dei diritti nei confronti dei cittadini in uniforme.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCQS®
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM